



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore Dr. Marco Roveta

**RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL
RICONOSCIMENTO FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**

L.R. 17 / 2014 e successive modifiche ed integrazioni

Alla ASL 3 – Regione Liguria
SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Via Archimede 30 A – Genova
protocollo@pec.liguria.it

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (___), il _____

residente a _____ (___),

via _____, n. _____

Telefono: _____

CHIEDE

di poter sostenere l'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità all'identificazione per la commercializzazione delle seguenti specie di funghi spontanei freschi e funghi secchi allo stato sfuso indicati nella allegata tabella

PRODUCE

attestazione di pagamento di € 102, come da tariffario regionale, effettuata con sistema Pago Liguria

Data: _____

Firma: _____

**RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL
RICONOSCIMENTO FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**
L.R. 17 / 2014 e successive modifiche ed integrazioni

LR Liguria – 17/2014 e smi

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Art. 16

(Requisiti e condizioni per la commercializzazione)

1. I funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere:
 - a) suddivisi per specie;
 - b) disposti in singolo strato;
 - c) contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione;
 - d) freschi, interi e in buono stato di conservazione;
 - e) *(Omissis) (10)*

2. E' ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni, integrato dall'elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690.

Art. 17

(Idoneità alla identificazione dei funghi)

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 2, comma 2, del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è rilasciato ai maggiorenni dall'Azienda sanitaria locale in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, rilasciato secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi per le quali è concessa l'idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

- a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un operatore di vigilanza dell'Azienda sanitaria locale;
- c) un dipendente dell'Azienda sanitaria locale con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi trenta giorni.

Art. 18

(Autorizzazione al commercio dei funghi)

1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo *edulis* e relativo gruppo (*porcini*) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.

2. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale.

3. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è, altresì, consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale.

4. Il titolare dell'attività o suo delegato deve essere in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 17 o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996.

5. *(Omissis)*

6. La vendita dei funghi freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni le quali devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo e che reclinano in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

7. La vendita dei funghi da parte dei privati è consentita *previa* presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza.

8. Il commercio dei funghi può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.

ELENCO DEI FUNGHI CHE INTENDO COMMERCIALIZZARE/SOMMINISTRARE			
N.	NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE	BARRARE
1	Agaricus arvensis;	Prataiolo	
2	Agaricus bisporus;	Prataiolo	
3	Agaricus bitorquis;	Prataiolo	
4	Agaricus campestris;	Prataiolo	
5	Agaricus hortensis;	Prataiolo	
6	Amanita caesarea;	Ovolo buono - Boleo - Funzo russo	
7	Armillaria mellea;	Famigliola- Chiodino	
8	Auricularia auricularia judae;		
9	Boletus edulis;	Porcino	
10	Boletus reticulatus;	Porcino	
11	Boletus aereus;	Porcino	
12	Boletus pinicola;	Porcino	
13	Boletus appendicolatus;	Verrin-a	
14	Boletus badius;		
15	Boletus elegans;	Laricino - Funzo de Pin	
16	Boletus granulatus ;	Funzo de Pin	
17	Boletus impolitus;		
18	Boletus luteus;	Funzo de Pin	
19	Boletus regius;		
20	Cantharellus (tutti esclusi subcibarius, e muscigenus);	Galletto - Finferlo - Finferla - Trombetta dei morti - Funzo da seppi	
21	Clitocybe geotropa;	Sementin	
22	Clitocybe gigantea;		
23	Cortinarius Praestans;	Occhio di bue	
24	Craterellus cornucopioides;		
25	Hydnum repandum;	Steccherino dorato - Gallettu Spinusu	
26	Hydnum rufescens ;	Steccherino dorato - Gallettu Spinusu	
27	Hygrophorus russula;	Simunin - Gianduin	
28	Lactarius deliciosus;	Sanguin	
29	Lactarius salmonicolor;	Sanguin	
30	Lactarius sanguifluus;	Sanguin	
31	Leccinum (tutte le specie);	Porcinello - Funzi de Fo	
32	Lentinus edodes;		
33	Lepista nuda		
34	Macrolepiota procera;	Mazza di tamburo - Ombrellon - Trulla	
35	Marasmius oreades;	Gambesecche	
36	Morchella (tutte le specie);	Spugnola - Spunzieua	

ELENCO DEI FUNGHI CHE INTENDO COMMERCIALIZZARE/SOMMINISTRARE

37	Pleurotus cornucopiae;		
38	Pleurotus eryngii;	Abaia	
39	Pleurotus ostreatus;	Orecchione	
40	Pholiota mutabiis;	Famigliola gialla	
41	Pholiota nameko mutabilis;		
42	Russula aurata	Colombina dorata - Cumbetta	
43	Russula cyanoxantha	Colombina - Cumbetta scua - Cumbetta moa	
44	Russula virescens	Colombina verde - Verdona - Cumbetta biaxia	
45	Tricholoma acerbum	Castagnaieui	
46	Tricholoma columbetta;		
47	Tricholoma georgii;	Fungo di San Giorgio - Mazzin - Mazzengo	
48	Tricholoma imbricatum;		
49	Tricholoma portentoso;	Cicalotto	
50	Tricholoma terreum;	Moretta - Bigetta	
51	Volvariella esculenta;		
52	Volvariella volvacea;		
53	Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);	Pioppino - Piopparello - Malagna	
54	Stropharia rugosoannulata.		
55	Cantharellus cibarius	Barbagina	
56	Funghi secchi sfusi		

Firma _____